



APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

Giampiero Baccaro, Anna Cinzia Bartoccioni, Maria Belvisi

*QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO E
NAZIONALE AGGIORNATO AL MESE DI GENNAIO 2007*

Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale

Servizio VIA

RT AMB-VIA

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

Giampiero Baccaro, Anna Cinzia Bartoccioni, Maria Belvisi,

*QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO E
NAZIONALE AGGIORNATO AL MESE DI GENNAIO 2007*

RT AMB-VIA

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

INDICE

INDICE.....	3
CONTENUTO DEL DOCUMENTO.....	4
QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE GENNAIO 2007.....	6
QUADRO LEGISLATIVO COMUNITARIO GENNAIO 2007.....	10
QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE - SINTESI DEI DATI CONTENUTI	16
QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE GENNAIO 2007.....	19

CONTENUTO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire un quadro completo, aggiornato al mese di gennaio 2007, della situazione internazionale, comunitaria e nazionale dei dispositivi legislativi in materia di VIA esistenti ed in vigore. Per ogni dispositivo sono riportati sinteticamente, opportunamente selezionati, solo gli articoli riguardanti specificatamente la VIA all'unico scopo di permettere una agevole ricognizione dei testi legislativi di interesse.

Il presente rapporto tecnico segue quello pubblicato in data maggio 2001¹, aprile 2003², novembre 2003³, novembre 2004⁴, giugno 2005⁵ e aprile 2006⁶.

Per la predisposizione di questo rapporto si è proceduto alla raccolta ed alla catalogazione dell'intero corpo legislativo che di seguito risulta sistematizzato in forma tabellare.

La ricerca dei diversi riferimenti legislativi è stata effettuata attraverso la consultazione di banche dati legislative e siti web dedicati a tale argomento⁷.

Il quadro di riferimento legislativo è suddiviso in quattro parti:

1. la prima parte riporta l'elenco, in ordine cronologico, aggiornato al mese di gennaio 2007, delle principali Convenzioni Internazionali in materia di VIA e VAS;

¹ "Principali dispositivi legislativi comunitari e nazionali in materia di VIA" (RTI/TEC-VIA/01-01 - D. Atzori; M. Belvisi; V. Sini), pubblicato nel mese di maggio 2001.

² "Nuovi dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA" (G. Boeri, M. Belvisi, V. Sini), pubblicato nel mese di aprile 2003.

³ "Nuovi Dispositivi Legislativi Internazionali, Comunitari e Nazionali in materia di VIA. Aggiornamento legislativo al mese di novembre 2003" (RT AMB-VIA 01-2004 - Maria Belvisi, Valentina Sini, Anna Maria Rak), pubblicato nel mese di novembre 2003.

⁴ "Nuovi dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA. Aggiornamento legislativo al mese di novembre 2005" (RT AMB-VIA 05-2004 - M. Belvisi, V. Sini), pubblicato nel mese di novembre 2004.

⁵ "Nuovi dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA. Aggiornamento legislativo al mese di novembre 2005" (RT AMB-VIA 02-2005 - G. Baccaro, M. Belvisi, V. Sini), pubblicato nel mese di giugno 2005.

⁶ "Nuovi dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA. Aggiornamento legislativo al mese di novembre 2005" (RT AMB-VIA- G. Baccaro, A. C. Bartoccioni, M. Belvisi), pubblicato nel mese di aprile 2006.

⁷ Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio: www.minambiente.it

Parlamento italiano: www.parlamento.it

Senato della Repubblica: www.senato.it

Governo Italiano: www.palazzochigi.it

Comune di Jesi. <http://gazzette.comune.jesi.an.it>

CIPE: www.cipecomitato.it

Comunità Europea: <http://europa.eu.int>

2. la seconda parte riporta l'elenco, in ordine cronologico, aggiornato al mese di gennaio 2007, dei principali dispositivi legislativi comunitari in materia di VIA e di VAS;
3. la terza parte riporta tre grafici che sintetizzano i dati relativi ai principali dispositivi legislativi nazionali in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA, riportati nella quarta parte;
4. la quarta parte riporta l'elenco, in ordine cronologico, aggiornato al mese di gennaio 2007, dei principali dispositivi legislativi nazionali in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA. In merito al Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 (parte seconda), in blu è riportata la data della prevista entrata in vigore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 300 del 28 dicembre 2006.

Le tabelle presenti nella prima, nella seconda e nella quarta parte del documento sono così articolate:

1. colonna: estremi della norma VIA di riferimento, in ordine cronologico;
2. colonna: rubrica del dispositivo legislativo;
3. colonna: estratto dell'articolo e/o articolo di riferimento (si è ritenuto utile evidenziare sinteticamente il contenuto della legge, se trattasi di dispositivi specifici di VIA, mentre, se trattasi di leggi non specificatamente dedicate a tale argomento è stato riportato, opportunamente selezionato, il testo dei singoli articoli attinenti);
4. colonna: data e numero della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione, eventuali circolari esplicative emanate a seguito della normativa di riferimento e relativi dispositivi legislativi di modifica ed integrazione.

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

I Parte

QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE GENNAIO 2007

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	RATIFICA
<p>Emendamento alla Convenzione di Espoo Cavtat 4 giugno 2004:</p>	<p><i>Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.</i></p>	<p>Vengono apportate lievi modifiche agli artt.: 2, 8, 11, 14. Viene inserito l'art. 14-bis review of compliance Viene sostituita la prima appendice contenente le linee di attività soggette a VIA in un contesto transfrontaliero</p>	
<p>Emendamento alla Convenzione di Espoo 26-27 Febbraio 2001 Decisione II/14</p>	<p><i>Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.</i></p>	<p>Nell'articolo 1, dopo la parola "persone" inserire: "e, in accordo con la legislazione nazionale o prassi, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi". Nell'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo: "3. Ogni altro Stato, a cui non si è fatto riferimento nel paragrafo 2 di questo articolo, che è Membro delle Nazioni Unite, può accedere alla Convenzione su approvazione dell'Assemblea tra le Parti. L'Assemblea tra le Parti non prenderà in considerazione o approverà nessuna richiesta di adesione di tale Stato fino a quando questo paragrafo non sarà entrato in vigore per tutti gli Stati e Organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 27 febbraio 2001". Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo: "7. Qualsiasi Stato o organizzazione che rettifichi, accetti o approvi questa Convenzione sarà convocato simultaneamente a ratificare, accettare o approvare l'emendamento alla Convenzione messa a punto nella Decisione II/14". (Traduzione non ufficiale).</p>	
<p>Convenzione di Aarhus 25 giugno 1998</p>	<p><i>Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati.</i></p>	<p>Nella premessa tiene conto delle disposizioni pertinenti la Convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, approvata a Espoo il 25 febbraio 1991, ed anche della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvate entrambe a Helsinki il 17 marzo 1992 ed di altre Convenzioni Regionali. Articolo 6, c. 1. Ciascuna parte applica le disposizioni del presente articolo quando si trattasi di decidere di autorizzare o meno le attività di quelle elencate nell'Allegato I: <ul style="list-style-type: none"> - settore dell'energia (...); - produzione e trasformazione dei metalli (...); - industria mineraria (...); - industria chimica (...); - gestione delle scorie (...); - impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 equivalenti abitanti (...); </p>	<p>Convenzione ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	RATIFICA
		<ul style="list-style-type: none"> - impianti industriali destinati alla produzione di pasta di carta e di carta e cartoni; - costruzione di vie per il traffico ferroviario di lunga distanza e per aeroporti, autostrade e strade a quattro o più corsie (...); - vie navigabili e porti di navigazione interna (...); - dispositivi di captazione o di ricarica artificiale delle acque sotterranee; - estrazione di petrolio e di gas naturale (...); - dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque (...); - canalizzazioni per il trasporto di gas (...); - impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame o di suini (...); - cave e sfruttamento minerario a cielo aperto (...); - costruzione di linee aeree di trasporto di energia elettrica (...); - impianti di stoccaggio di petrolio (...); - altre attività (...). - (...) <p>L'Allegato I della Convenzione definisce il campo di applicazione per quanto riguarda le attività soggette alle previsioni dell'art. 6 sulla partecipazione del pubblico. La lista delle attività è mutuata dall'Allegato I della Direttiva 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE (VIA) e dall'Allegato I della Direttiva 96/61/CE.</p>	
Convenzione di Rio de Janeiro 5 giugno 1992	<i>Convenzione sulla diversità biologica</i>	<p><i>Art. 14 Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi</i> <i>COP 6: Decision VI/7 Identification, monitoring, indicators and assessments (Rif. UNEP/CBD/COP/6/INF/38) The Hague, Netherlands (7 - 19 Aprile 2002)</i> <i>COP 7: Decision VII/6 Assessment processes</i> <i>Decision VII/7 Environmental impact assessment and strategic environment assessment</i> <i>Kuala Lumpur, Malaysia (9 - 20 Febbraio 2004)</i> <i>COP 8: Decision VIII/28 Impact assessment: voluntary guidelines on biodiversity-inclusive impact assessment (Rif. UNEP/CBD/COP/8/27 - UNEP/CBD/COP/8/27/ADD2)</i> <i>Curitiba, Brazil (20 - 31 Marzo 2006)</i></p>	Convenzione ratificata dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Convenzione di Helsinki 17 marzo 1992	<i>Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.</i>	<p><i>Articolo 4, c. 4.</i> Qualora un'attività pericolosa sia oggetto di una VIA conformemente alla Convenzione sulla VIA in un contesto oltrefrontiera e qualora questa valutazione comprenda in particolare una valutazione degli effetti oltrefrontiera di incidenti industriali causati dall'attività pericolosa esercitata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, la decisione definitiva presa ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto oltrefrontiera rispetta le condizioni stabilite dalla presente Convenzione. <i>Allegato VIII, punto 4.</i> Informazioni generali, se disponibili e pertinenti, ottenute tramite una VIA.</p>	Convenzione ratificata dall'Italia con legge 20 febbraio 2002, n. 30. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	RATIFICA
<p>Convenzione di Espoo 25 febbraio 1991</p>	<p><i>Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.</i></p>	<p><i>Articolo 2, c. 1.</i> Le parti adottano individualmente o insieme ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste.</p>	<p>Convenzione ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n. 640. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.</p>

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

II Parte

QUADRO LEGISLATIVO COMUNITARIO GENNAIO 2007

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI COMUNITARI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. UNIONE EUROPEA
<p>Regolamento (CE) n. 1367/2006 6 settembre 2006</p>	<p><i>Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale</i></p>	<p><i>Articolo 4 Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali, c. 2</i> Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue: g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.</p>	<p>GUCE L. 264 del 25 settembre 2006</p>
<p>Direttiva 2006/21/CE 15 marzo 2006</p>	<p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE</i></p>	<p><i>Articolo 7 Domanda e autorizzazione .c. 2</i> La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi (...) e) le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE, qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102</p>
<p>Decisione 884/2004/CE 29 aprile 2004</p>	<p><i>Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1) (2).</i></p>	<p>Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea (...) considerando quanto segue (...) (12) La valutazione ambientale in conformità della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente sarà in futuro attuata per tutti i piani e programmi che portano a progetti di interesse comune. Il finanziamento di infrastrutture dei trasporti dovrebbe parimenti essere subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati, la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. <i>Articolo 1, c. 4.</i> L'articolo 8, Decisione n. 1692/96/CE è sostituito dal seguente: 1. All'atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando, a norma della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, VIA dei progetti di interesse comune da attuare e applicando le Direttive del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE. A decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. (...).</p>	<p>(1) G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 167. (2) Rettifica della Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 201.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI COMUNITARI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. UNIONE EUROPEA
		<p>2. Entro il 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l'attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l'altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione e accelerazione dei processi di pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri.</p> <p>I risultati di questa attività e della valutazione ambientale dei progetti RTE realizzati da Stati membri ai sensi della Direttiva 2001/42/CE devono essere presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano (...).</p>	
<p>Direttiva 2003/87/CE 13 ottobre 2003</p>	<p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.</i></p>	<p><i>Articolo 26.</i> Modifica l'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 96/61/CE.</p> <p><i>Articolo 9, comma 3, Direttiva 96/61/CE.</i> Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.</p> <p>Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.</p> <p>Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.</p> <p>I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>- G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003.</p>
<p>Regolamento (CE) n. 1882/2003, 29 ottobre 2003</p>	<p><i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE.</i></p>	<p><i>Allegato III, punto 61.</i> L'articolo 19 della Direttiva 96/61/CE. è sostituito dal seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione è assistita da un Comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. <p>Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.</p>	<p>- G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 284. Entrata in vigore: 20 novembre 2003.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI COMUNITARI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. UNIONE EUROPEA
<p>Direttiva 2003/35/CE 26 maggio 2003</p>	<p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (1) (2).</i></p>	<p>Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare: a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio. <i>Articolo 2.</i> Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. <i>Articolo 3.</i> Modifica della direttiva 85/337/CEE nei seguenti articoli: art. 1: definizione di "pubblico"; art. 2: anche in casi eccezionali trasmissione al pubblico; art. 6: partecipazione del pubblico; art. 7: impatto transfrontaliero; art. 9: informazione al pubblico sulla decisione; art. 10 bis: procedura di ricorso da parte del pubblico; Allegato I: modifica o estensione; Allegato II: modifica o estensione non inclusa nell' Allegato I. <i>Articolo 4.</i> Modifica della direttiva 96/61/CE.</p>	<p>- G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156. (1) Entrata in vigore il 25 giugno 2003. (2) Termine di recepimento: 25 giugno 2005.</p>
<p>Direttiva 2003/4/CE 28 gennaio 2003</p>	<p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1).</i></p>	<p><i>Articolo 1.</i> Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti: a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio; b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.</p>	<p>- G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41. (1) Entrata in vigore il 14 febbraio 2003.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI COMUNITARI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. UNIONE EUROPEA
Decisione 1600/2002/CE Parlamento Europeo e Consiglio, 22 luglio 2002	<i>Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.</i>	<i>Articolo 3, c. 3.</i> Gli scopi e gli obiettivi definiti nel presente programma sono perseguiti anche attraverso i mezzi illustrati di seguito: (...) 3) Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici. A tal fine è necessario: (...) - utilizzare ed attuare pienamente ed efficacemente la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica (...).	- G.U.C.E. 10 settembre 2002, L 242.
Direttiva 2001/42/CE 27 giugno 2001	<i>Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</i>	Valutazione ambientale strategica per piani e programmi. Nota (10). Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati (...).	- G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197.
Direttiva 97/11/CE 3 marzo 1997	<i>Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</i>	Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/337/CEE.	- G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 73.
Direttiva 96/61/CE 24 settembre 1996 (1)	<i>Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (2) (3).</i>	Il Consiglio dell'Unione europea (...) considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati; che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito all'applicazione di quest'ultima Direttiva debbano essere prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva summenzionata; <i>Articolo 1.</i> Le disposizioni della Direttiva 96/61/CE si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni della Direttiva 85/337/CEE.	(1) G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. (2) Termine di recepimento: vedi art. 21. Direttiva recepita con legge n. 128/98 e con D.Lgs. n. 372/99. Vedi il questionario allegato alla decisione 1999/391/CE sulla attuazione della presente Direttiva.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI COMUNITARI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. UNIONE EUROPEA
<p>Decisione 1692/96/CE 23 luglio 1996</p>	<p><i>Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1) (2).</i></p>	<p>Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, (...) deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (...) (8) considerando che per gli Stati membri è necessario tener conto delle esigenze in materia di protezione ambientale effettuando studi di impatto ambientale conformemente alla Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati e applicando la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in occasione della realizzazione dei progetti di interesse comune; (9) considerando che l'autorizzazione per taluni progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale notevole dovrebbe essere accordata solo previa valutazione di tale impatto, nel rispetto della normativa comunitaria in vigore; (...) hanno adottato la presente decisione: (...) <i>Articolo 8. Tutela dell'ambiente.</i> 1. All'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando studi di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e applicando la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; 2. La Commissione: a) elaborerà metodi adeguati di analisi ai fini della valutazione strategica dell'impatto ambientale di tutta la rete; b) elaborerà metodi adeguati di analisi dei corridoi di tutti i modi di trasporto di cui trattasi, fatta salva la determinazione dei corridoi stessi. Nell'elaborare il concetto di corridoio, occorrerà tener conto dell'esigenza di collegare tutti gli Stati membri e le regioni alla rete transeuropea dei trasporti e in particolare dell'esigenza di congiungere le regioni insulari, periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali della Comunità. (...).</p>	<p>(1) G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228. (2) Rettifica della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. G.U.C.E. 17 gennaio 1997, n. L 015. Le carte allegate sostituiscono le carte corrispondenti nella G.U.C.E. n. L 228 del 9 settembre 1996.</p>
<p>Direttiva 85/337/CEE 27 giugno 1985 (1)</p>	<p><i>Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2) (3).</i></p>	<p>Direttiva che introduce la VIA in Europa.</p>	<p>(1) G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175. (2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985 (3) Termine di recepimento: 3 luglio 1988. Attuata in Italia con L. n. 349/86.</p>

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

III Parte

QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE - SINTESI DEI DATI CONTENUTI




Fig. 1: Numero di provvedimenti a livello nazionale in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA per anno.




Fig. 2: Tipologia dei provvedimenti a livello nazionale in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA.




Fig. 3: Totale provvedimenti a livello nazionale in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA per tipologia e per anno.

**DISPOSITIVI LEGISLATIVI
INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI
IN MATERIA DI VIA**

IV Parte

QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE GENNAIO 2007

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">D.L. n.300 28 dicembre 2006</p>	<p align="center"><i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i></p>	<p><i>Art. 5. Proroga di termini in materia ambientale</i> [...] 2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».</p>	<p align="center">GU n. 300 del 28-12-2006</p>
<p align="center">Legge n. 228 12 luglio 2006</p>	<p align="center"><i>Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa</i></p>	<p>Art. 1-septies Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».</p>	<p align="center">GU del 12 luglio 2006, n. 160.</p>
<p align="center">D.Lgs. n. 163 12 aprile 2006</p>	<p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	<p><i>Art. 93. c. 1,3 e 4 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)</i> 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni</p>	<p align="center">GU del 2 maggio 2006, n. 100</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.</p>	
<p>D.Lgs. n. 152 3 aprile 2006</p>	<p><i>Norme in materia ambientale.</i></p>	<p><i>Parte Seconda Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)</i> Entrata in vigore entro il 31 luglio 2007 (vedi D.L. n° 300 del 28 dic. 2006)</p>	<p>GU del 14 aprile 2006, n. 88</p>
<p>D.Lgs n. 195 19 agosto 2005</p>	<p><i>Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</i></p>	<p><i>Articolo 8 Diffusione dell'informazione ambientale.c. 3</i> 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: (...) f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3; g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.</p>	<p>GU del 23 settembre 2005, n. 222</p>
<p>D.Lgs n. 189 17 agosto 2005</p>	<p><i>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.</i></p>	<p>Sono stati inseriti i seguenti articoli: <i>Articolo 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti).</i> 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto (...) 2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. (...) 3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai</p>	<p>GU del 22-9-2005- Suppl. Ordinario n.157 n. 221</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 4.</p> <p>4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1. (...)</p> <p>5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 4. (...)</p> <p>6. (...).</p> <p>7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20, comma 5.</p> <p>8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.</p> <p>9. (...)</p> <p>10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.</p> <p>Articoli modificati: <i>Articolo 3, c. 3</i> (...)Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative (...).</p> <p><i>Articolo 18</i> 1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379</p> <p>2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.</p> <p>3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.</p> <p>6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.</p> <p><i>Articolo 20</i></p> <p>1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.</p> <p>2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.</p> <p>3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.</p> <p>4. La Commissione:</p> <p>a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;</p> <p>b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.</p> <p>5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.</p> <p>6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva.</p> <p>6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.</p> <p>6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.</p>	
<p>Decreto MATT 7 giugno 2005</p>	<p><i>Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della L. 15 dicembre 2004, n. 308.</i></p>	<p>Articolo 2, c. 2. Il gruppo di coordinamento terrà conto delle indicazioni e delle osservazioni degli organismi e delle associazioni (...) e le trasmetterà alla Commissione ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, nei seguenti settori e materie: (...) procedure per la VIA, per la VAS e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); (...).</p>	<p>- G.U.16 giugno 2005, n. 138.</p>
<p>Circolare MATT 1 giugno 2005</p>	<p><i>Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.</i></p>	<p>(...) La qualificazione delle somme richieste (...) come tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non è soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una tassa non può costituire presupposto di altro tributo. (...) si ritiene che l'onere (...) è per sé stesso svincolato da rapporti di sinallagmaticità con</p>	<p>- G.U. 22 giugno 2005, n. 143.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>l'espletamento della prestazione richiesta e (...) non è soggetta a forme di rinuncia, graduazione o riduzione.</p> <p>Ne consegue che si ritiene che la quietanza dell'avvenuto assolvimento del contributo in questione vada presentata unitamente all'istanza di VIA, che determina, quindi, il momento di inizio del procedimento e in cui si perfeziona anche l'obbligo di corrispondere l'onere impositivo ai sensi dell'art. 27 legge 30 aprile 1999, n. 136.</p>	
<p align="center">L. 62, 18 aprile 2005</p>	<p align="center"><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1 e 3.</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.</p> <p>3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, (...) quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi (...) alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. (...).</p> <p><i>Articolo 15, c. 1, lettera i.</i></p> <p>Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/03, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...)</p> <p>i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di VIA; (...).</p> <p><i>Articolo 19, c. 1, lettera g.</i></p> <p>Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/06/01, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>g) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di VIA, ove previsti;</p> <p><i>Articolo 24, c. 11 e 12.</i></p> <p>11. All'articolo 17, comma 2, del D.Lgs n. 190/02, le parole: "prima dell'avvio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di VIA".</p>	<p align="center">- G.U. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>12. All'articolo 20, comma 5, del D.Lgs n. 190/02, le parole: "che può disporre" sono sostituite dalle seguenti: "il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone".</p> <p><i>Articolo 30. Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27/06/85, in materia di VIA.</i></p> <p>1. Per i progetti sottoposti a VIA è facoltà del proponente, prima dell'avvio del procedimento di VIA, richiedere alla competente direzione del MATT un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il MATT, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.</p> <p><i>Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3).</i></p> <p>(...)</p> <p>- 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</p> <p>- 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.</p> <p>(...).</p>	
<p>D.Lgs. 59, 18 febbraio 2005</p>	<p><i>Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 3.</i></p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7/02, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/02, nonché dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge n. 239/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/03, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24/09/96, e nel rigoroso rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 12.</p> <p><i>Articolo 5, c. 9 e 12.</i></p> <p>9. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati</p>	<p>- G.U. 22 aprile 2005, n. 93, S.O.m.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della commissione ed è disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. (...)</p> <p>(...) l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del MATT; in caso di impianti sottoposti a procedura di VIA, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di VIA.</p> <p><i>Articolo 17, c. 2.</i></p> <p>I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati. Il MATT adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della VIA. Per gli impianti già muniti di VIA, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del MATT, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.</p> <p><i>Articolo 18, c. 3.</i></p> <p>Con decreto del MATT, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all'allegato V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di VIA.</p> <p><i>Allegato V. Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'Allegato I, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.</i></p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
GAB/DEC/007/2005 21 gennaio 2005	<i>Istituzione Commissione tecnica nominata dal MATT.</i>	Nomina dei componenti della Commissione istituita dall'art. 1, comma 11, della legge n. 308/04 da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.	
D.Lgs. 13, 17 gennaio 2005	<i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	<p><i>Articolo 4, c. 1 e 2.</i></p> <p>1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformità alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonché delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.</p> <p>2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di VIA ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 è ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.</p> <p><i>Allegato 2. Prescrizioni relative alla valutazione di cui all'art. 4, comma 1.</i></p> <p>Ai fini della valutazione prevista all'articolo 4, comma 1, il Comitato di cui all'articolo 6, comma 1, redige una relazione di valutazione contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Situazione aeroportuale attuale. 2. Previsioni in assenza di nuove misure. 3. Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni operative. 4. Valutazione delle restrizioni operative. 5. Riepilogo di natura non tecnica. 6. Valutazione dell'esposizione al rumore. 	- G.U. 17 febbraio 2005, n. 39.
L. 308, 15 dicembre 2004	<i>Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.</i>	<p><i>Articolo 1, c 1 e 9.</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: (...)</p> <p>f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (...).</p> <p>9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici: (...)</p> <p>f) garantire il pieno recepimento della Direttiva 85/337/CEE (...), e della direttiva 97/11/CE (...), in materia di VIA e della Direttiva 2001/42/CE (...), in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21/12/01, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23/08/88, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema</p>	- G.U. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE (...) ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale; (...).	
<p>Circolare MATT 18 ottobre 2004 Prot. n. DSA/2004/22981</p>	<p><i>Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille ai sensi dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e s.m.i., a carico dei soggetti proponenti le opere da assoggettare alla procedura di VIA Statale di cui all'art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349.</i></p>	<p>Ciascun soggetto che intenda presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio istanza di compatibilità ambientale per progetti di opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai sensi dei DPCM 10/8/88 e 27/12/88, ovvero VIA speciale di cui al D.lgs 20/08/02, n.190 è soggetto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, qualora detto valore superi i 5 milioni di euro (art. 27, L. 30/04/99, n.136 e art. 77, comma 2, della la L. 27/12/02 n. 289).</p>	<p>- G.U. 30 dicembre 2004, n. 305.</p>
<p>OPCM 3383, 3 dicembre 2004</p>	<p><i>Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale, determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 3383).</i></p>	<p>Articolo 2. I termini di cui alla LR n. 10 del 26/03/99, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 19-bis, relativi alla valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della metà.</p>	<p>- G.U. 13 dicembre 2004, n. 291.</p>
<p>L. 239, 23 agosto 2004</p>	<p><i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.</i></p>	<p>Articolo 1, punto 26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/03 sono sostituiti dai seguenti: 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme</p>	<p>- G.U. 13 settembre 2004, n. 215.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.</p> <p>4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. (...).</p> <p><i>Articolo 1, punto 60.</i></p> <p>Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di VIA si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilito dalla legge.</p> <p><i>Articolo 1, punto 79.</i></p> <p>La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p><i>Articolo 1, punto 83.</i></p> <p>Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.</p>	
<p>OPCM 3369, 13 agosto 2004</p>	<p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3369).</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1 e 3.</i></p> <p>1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla VIA dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'APAT, dell'ENEA, della Commissione VIA e della Commissione speciale VIA.</p>	
<p>Circolare MATT 13 luglio 2004</p>	<p><i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.</i></p>	<p><i>Si forniscono alcuni elementi di interpretazione dell'Allegato I al D.Lgs 372/99.</i></p>	<p>- G.U. 19 luglio 2004, n. 167.</p>
<p>DPR 173, 10 giugno 2004</p>	<p><i>Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.</i></p>	<p><i>Articolo 3, c. 4.</i> Il Capo del Dipartimento, in particolare: (...) e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali. <i>Articolo 7, c. 2.</i> Il Direttore generale, in particolare: (...) f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale. <i>Articolo 8, c. 2.</i> Il Direttore generale, in particolare: (...) g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>- G.U. 17 luglio 2004, n. 166, S.O.</p>
<p>Decreto MATT 1 giugno 2004</p>	<p><i>Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2003, n. 83.</i></p>	<p><i>Articolo 4.</i> Per i progetti di opere per le quali la valutazione d'impatto ambientale verrà richiesta successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il termine di effettuazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da parte del committente, di ciascun progetto con la richiesta di sottoposizione a pronuncia di compatibilità ambientale.</p>	<p>- G.U. 1 ottobre 2004, n. 231.</p>
<p>Decreto MATT 1 aprile 2004</p>	<p><i>Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.</i></p>	<p><i>Articolo 2. Istituzione della commissione di valutazione.</i> 1. Ai fini della revisione delle linee guida è istituita un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito di valutare la validità scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al MATT. 2. La commissione di cui al precedente comma è composta dai due responsabili di sezione della commissione speciale di VIA e dai quattro membri del comitato di coordinamento della commissione ordinaria di VIA, ed è presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale. 3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, può avvalersi del supporto</p>	<p>- G.U. 9 aprile 2004, n. 84.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>dell'APAT al fine di verificare la validità dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale proposti.</p> <p>4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria attività a titolo gratuito.</p> <p><i>Articolo 3. Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi innovativi.</i></p> <p>1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al MATT.</p> <p>2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui all'art. 1, nonché quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale.</p> <p>3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvederà all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si adopererà per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle linee guida. L'APAT provvede alla creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.</p>	
<p align="center">DPCM 23 gennaio 2004</p>	<p><i>Istituzione Commissione per le valutazioni di impatto ambientale.</i></p>	<p>Istituisce la Commissione VIA.</p> <p><i>Articolo 1.</i> Istituzione e composizione della Commissione.</p> <p><i>Articolo 2.</i> Compiti della Commissione.</p> <p><i>Articolo 3.</i> Organi della Commissione.</p> <p><i>Articolo 4.</i> Obblighi dei Commissari.</p> <p><i>Articolo 5.</i> Assemblea plenaria.</p> <p><i>Articolo 6.</i> Sezioni.</p> <p><i>Articolo 7.</i> Procedure di Istruttoria.</p> <p><i>Articolo 8.</i> Il Presidente.</p> <p><i>Articolo 9.</i> Comitato di Coordinamento.</p> <p><i>Articolo 10.</i> Funzionamento.</p> <p><i>Articolo 11.</i> Trattamento economico.</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">D.Lgs. 42, 22 gennaio 2004</p>	<p><i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.</i></p>	<p><i>Articolo 12.</i> Sistemi innovativi.</p> <p><i>Articolo 21.</i> 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai c. 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.</p> <p><i>Articolo 26.</i> 1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.</p> <p><i>Articolo 147, comma 2.</i> Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.</p> <p><i>Articolo 183, comma 7.</i> Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.</p>	<p>- G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (G.U. 26 febbraio 2004, n. 47).</p>
<p align="center">L. 5, 16 gennaio 2004</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.</i></p>	<p><i>Legge di conversione</i> <i>Articolo 1.</i> 1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p>	<p>- G.U. 17 gennaio 2004, n. 13.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p><i>Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 14 novembre 2003, n. 315).</i></p> <p><i>Articolo 1.</i></p> <p>L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190/02, è sostituito dal seguente: “Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. (...)”</p> <p>L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dal seguente: Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349/1986, e successive modifiche ed integrazioni, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. (...)”</p>	
<p align="center">DPCM 16 dicembre 2003</p>	<p><i>Istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale.</i></p>	<p>Istituisce la Commissione VIA Speciale.</p> <p><i>Articolo 1.</i></p> <p>Istituzione e composizione della Commissione.</p> <p><i>Articolo 2.</i></p> <p>Compiti della Commissione.</p> <p><i>Articolo 3.</i></p> <p>Organi della Commissione.</p> <p><i>Articolo 4.</i></p> <p>Obblighi dei Commissari.</p> <p><i>Articolo 5.</i></p> <p>Assemblea plenaria.</p> <p><i>Articolo 6.</i></p> <p>Assemblee di Sezione.</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p><i>Articolo 7.</i> Procedure di Istruttoria e di Verifica.</p> <p><i>Articolo 8.</i> Il Presidente.</p> <p><i>Articolo 9.</i> Comitato di Coordinamento.</p> <p><i>Articolo 10.</i> Funzionamento.</p> <p><i>Articolo 11.</i> Trattamento economico.</p> <p><i>Articolo 12.</i> Sistemi innovativi.</p>	
<p align="center">L. 350, 24 dicembre 2003</p>	<p><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i></p>	<p><i>Articolo 4.</i> (...)</p> <p>35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:</p> <p>a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge n. 443/01, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/01 tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 190/02;</p> <p>b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;</p> <p>c) gli interventi di cui al comma 31;</p> <p>d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge n. 36/94, nonchè gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.</p> <p>36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35.</p> <p>(...)</p>	<p>- GU 27 dicembre 2003, n. 299, SO n. 196</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 306, 31 ottobre 2003</p>	<p align="center"><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1.</i> Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.</p> <p><i>Allegato B. (...)</i> - Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. - Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.</p> <p><i>Articolo 15.</i> 1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti: a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte; a) identica; b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini. d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.</p> <p><i>Articolo 16.</i> All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.</p>	<p align="center">- G.U. 15 novembre 2003, n. 266 SO n. 173</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p><i>Articolo 23.</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 17:</p> <p>1) dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo », sono aggiunte le seguenti: « solo nel caso in cui »;</p> <p>2) dopo la parola: « costruzione », sono aggiunte le seguenti: « siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA »;</p> <p>b) al comma 18, le parole: « è verificato », sono sostituite dalle seguenti: « può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche »;</p> <p>c) al comma 19:</p> <p>1) le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « purchè sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche »;</p> <p>2) dopo le parole: « autorizzata dall'autorità amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: «previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA »;</p> <p>3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione ».</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 290, 27 ottobre 2003</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.</i></p>	<p><i>Legge di conversione</i> <i>Articolo 1.</i> 1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p> <p><i>Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.</i> <i>Articolo 1, c.1.</i> Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale (...) può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione (...).</p> <p><i>Art. 1-quater, c. 1.</i> 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al DPR 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.</p> <p><i>Articolo 1-sexies, c.1, 2, 3 e 4.</i> 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi</p>	<p>- G.U. 28 ottobre 2003, n. 251.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.	
DPR 254, 15 luglio 2003	<i>Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.</i>	<p><i>Articolo 7, c. 1 e 2.</i></p> <p>1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero) del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).</p> <p>2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del <i>decreto legislativo n. 22 del 1997</i>, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.</p> <p><i>Articolo 12, c. 4.</i></p> <p>I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.</p>	- G.U. 11 settembre 2003, n. 211
D.Lgs 209, 24 giugno 2003	<i>Attuazione della Direttiva CE 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i>	<p><i>Allegato 1, c. 1, punto 1.1.</i></p> <p>1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:</p> <p>1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere: (...)</p> <p>b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;</p>	- G.U. 7 agosto 2003 n. 182.
DPR 261, 17 giugno 2003	<i>Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.</i>	<p><i>Articolo 5, c. 1.</i></p> <p>La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;</p> <p>b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;</p> <p>c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza</p>	- G.U. 16 settembre 2003, n. 215.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		di impatto ambientale; (...). Articolo 8, c. 1, lettera c. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge, n. 448/01: (...). c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; (...).	
<p align="center">Decreto MATT 29 maggio 2003</p>	<p><i>Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1.</i> E' approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano.</p>	<p>- G.U. 1 ottobre 2003, n. 228.</p>
<p align="center">L. 83, 17 aprile 2003</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.</i></p>	<p><i>Articolo 3, c. 1, 2, 5.</i> 1. Ai fini dell'effettuazione della VIA sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (...) sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonchè i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale (...). 2. Il termine per l'espletamento della VIA (...) è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori 90 giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. In tali casi e' prorogato di 90a giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio (...). 5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA (...) i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro (...).</p>	<p>- G.U. 19 aprile 2003, n. 92. (1) Il testo coordinato della legge è stato pubblicato nella G.U. del 19 aprile 2003: Testo del DL 18 febbraio 2003, n. 25 (in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83. Il testo di legge coordinato del DL è stato ripubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2003: Ripubblicazione del testo del DL 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, corredato delle relative note..</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 289, 27 dicembre 2002</p>	<p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).</i></p>	<p><i>Articolo 77.</i></p> <p>1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 67/88, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del CNR e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.</p> <p>2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'art. 27 della legge n. 136/99, è portato a 5 milioni di euro.</p> <p>3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1 del DPCM n. 377/88, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.</p> <p>4. Con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.</p> <p>5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.</p> <p>(...)</p>	<p align="center">- G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p>Circolare MATT 25 novembre 2002</p>	<p><i>Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.1 e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani".</i></p>	<p>Elenco completo degli uffici regionali competenti e dei loro rispettivi indirizzi quali risultano alla data odierna per agevolare il rapporto di comunicazione tra amministrazione e cittadini.</p>	<p>- G.U. 12 dicembre 2002, n. 291.</p>
<p>OPCM 3247, 30 ottobre 2002</p>	<p><i>Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione Europea.</i></p>	<p>Articolo 3, c. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nei limiti necessari per l'autorizzazione degli interventi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alle seguenti disposizioni: (...) - Legge n. 349/86, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di VIA; - DPR 12 aprile 1996, come integrato dal DPCM 3 settembre 1999.</p>	<p>- G.U. 5 novembre 2002, n. 259.</p>
<p>Conferenza unificata (ex art. 8, Dlgs 28/97) Accordo 5 settembre 2002</p>	<p><i>Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.</i></p>	<p>Sancisce accordo tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonché ai compiti ed alle funzioni amministrative nel settore della produzione dell'energia elettrica, nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente accordo. <i>Allegato A, lettera A.</i> Criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica: A) Criteri generali: a) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999; b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti; c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali; d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto; e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto; f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;</p>	<p>- G.U. 19 settembre 2002, n. 220.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;</p> <p>h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti;</p> <p>i) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;</p> <p>j) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;</p> <p>k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale;</p> <p>l) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;</p> <p>m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti.</p> <p><i>Allegato A, lettera B 1.</i></p> <p>Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, nonché gli indirizzi programmatori derivanti da atti regionali, dai piani territoriali di coordinamento provinciale e dai piani comunali e provinciali energetici, verranno tenute in considerazione, oltre ai criteri generali: a) l'esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta;</p> <p>b) l'esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualità dell'aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;</p> <p>c) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento.</p>	
<p>D.Lgs 190, 20 agosto 2002</p>	<p><i>Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.</i></p>	<p>Articolo 3, c. 3. 3. (...). Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a VIA, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta</p>	<p>- G.U. 26 agosto 2002, n. 199, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, (...).</p> <p><i>Articolo 4, c. 1 e 2.</i></p> <p>1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.</p> <p>2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, (...), ai privati interessati alle attività espropriative (...); la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di VIA dall'articolo 5 del DPCM n. 377/88. (...).</p> <p><i>Articolo 8, c. 3.</i></p> <p>Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di VIA e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con il SIA e quant'altro necessario alle predette procedure.</p> <p><i>Articolo 13, c. 1 e 3.</i></p> <p>1. (...); alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla VIA, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; (...).</p> <p>3. (...). Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. (...). L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati (...), con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del DPCM 377/88.</p> <p><i>Articolo 17, c. 1, 2, 3 e 4.</i></p> <p>1. Il presente capo (...) disciplina la procedura per la VIA e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE (...), come modificata dalla direttiva 97/11/CE (...).</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>2. Il procedimento di VIA è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>3. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (...).</p> <p>4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o VIA regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.</p> <p><i>Articolo 18.</i></p> <p>1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 17, comma 1, è eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del DPCM n. 377/88 e il SIA è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al DPCM 27 dicembre 1988e del DPR n. 348/99, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.</p> <p>2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese il SIA, che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la VIA e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.</p> <p>3. Il progetto comprendente il SIA, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati (...).</p> <p>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera (...).</p> <p>6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, (...).</p> <p><i>Articolo 19, c. 1,2 e3.</i></p> <p>1. La VIA individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.</p> <p>2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. (...)</p> <p>3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato. <i>Articolo 20, c. 1, 4, 5 e 6.</i></p> <p>1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica (...) entro 60 giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla VIA.</p> <p>4. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.</p> <p>5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che può disporre, nei 30 giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento del SIA (...).</p> <p>6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari (...).</p>	

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p>Del. CIPE 157, 2 agosto 2002</p>	<p><i>Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 5, punto 5.2.</i> Gli strumenti principali individuati per il raggiungimento degli obiettivi sono: (...) Assicurare la sostenibilità delle singole opere con una efficiente applicazione della VIA</p>	<p>- G.U. 30 ottobre 2002, n. 255</p>
<p>L. 166, 1 agosto 2002</p>	<p><i>Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.</i></p>	<p><i>Articolo 13.</i> Attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture. Apporta sostituzioni ed aggiunte all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2002, n. 443 (legge obiettivo). <i>Articolo 32, c. 1.</i> La lettera <i>a)</i> del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente: <i>a)</i> essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo (...).</p>	<p>- G.U. 3 agosto 2002, n. 181.</p>
<p>L. 179, 31 luglio 2002</p>	<p><i>Disposizioni in materia ambientale (collegato verde).</i></p>	<p><i>Articolo 5.</i> 1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per: a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del DPCM n. 377/88, e successive modificazioni. (...). b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, (...); d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, (...)</p>	<p>- G.U. 13 agosto 2002, n. 189.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.</p>	
<p align="center">L. 55, 9 aprile 2002</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (decreto sblocca centrali).</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 2, 4, e 4-bis.</i> 2. (...) Ai soli fini del rilascio della VIA, alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 349/86 e al DPCM 377/88. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amm.ni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e del SIA. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente. 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.</p>	<p>- G.U. 10 aprile 2002, n. 84.</p>
<p align="center">L. 39, 1 marzo 2002</p>	<p><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1.</i> Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B (Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (...)). <i>Articolo 41.</i> Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un D.Lgs per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al D.Lgs 372/99 in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni (...) anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.</p>	<p>- G.U. 26 marzo 2002, n. 72, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 30, 20 febbraio 2002</p>	<p><i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.</i></p>	<p><i>Articolo 4, c. 4.</i> Quando un'attività a rischio è soggetta ad una VIA in conformità con la Convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attività a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, dovrà essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.</p>	<p>- G.U. 14 marzo 2002, n. 62, S.O.</p>
<p align="center">Del. CIPE 121, 21 dicembre 2001 (1)</p>	<p><i>Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001)(2).</i></p>	<p><i>Articolo unico.</i> E' approvato (...) il programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» che (...) assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese (...).</p>	<p>(1) G.U. 21 marzo 2002, n. 68, S.O. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>
<p align="center">L. 443, 21 dicembre 2001 (1)</p>	<p><i>Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (legge obiettivo) (2).</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 2 e 15.</i> 2. Il Governo è delegato ad emanare (...) uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la VIA e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE (...) e introducendo un regime speciale (...) nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) b) (...) definizione della durata delle medesime non superiore a 6 mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; (...); c) attribuzione al CIPE (...) del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di <i>advisor</i> e di commissari straordinari (...) (3); 15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente (...), presentando domanda di autorizzazione (...) o</p>	<p>(1) G.U. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. (2) Vedi la Delibera 21 dicembre 2001. Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. G.U. 21 Marzo 2002, n.68. (3) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 5, legge 1 agosto 2002, n. 166.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		iscrizione (...) indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni (...). Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.	
<p align="center">L. 93, 23 marzo 2001</p>	<p align="center"><i>Disposizioni in campo ambientale.</i></p>	<p><i>Articolo 3, c. 3.</i> Per l'esecuzione della Convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 gennaio 1991, di cui alla Legge n. 640/94, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 per l'anno 2001.</p> <p><i>Articolo 6.</i> 1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.</p>	<p align="right">- G.U. 4 aprile 2001, n. 79.</p>
<p align="center">L. 108, 16 marzo 2001</p>	<p><i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.</i></p>	<p>Autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.</p> <p>L'Allegato I della Convenzione definisce il campo di applicazione per quanto riguarda le attività soggette alle previsioni dell'art. 6 sulla partecipazione del pubblico. La lista delle attività è mutuata dall'Allegato I della Direttiva 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE (VIA) e dall'Allegato I della Direttiva 96/61/CE (IPPC).</p>	<p align="right">- G.U. 11 aprile 2001, n. 85, S.O.</p>
<p align="center">L. 36, 22 febbraio 2001</p>	<p><i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i></p>	<p><i>Articolo 5, c. 3.</i> Con il regolamento adottato entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, (...), ferme restando le vigenti disposizioni in materia di VIA (...).</p>	<p align="right">- G.U. 7 marzo 2001, n. 55.</p>
<p align="center">L. 422, 29 dicembre 2000</p>	<p><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000.</i></p>	<p><i>Articolo 24.</i> Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.</p>	<p align="right">- G.U. 20 gennaio 2001, n. 16.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">DPR 440, 7 dicembre 2000</p>	<p><i>Regolamento recante modificazioni al D.P.R. n. 447/98, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, c. 8, della Legge 59/97.</i></p>	<p><i>Articolo 1.</i> Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto (2). Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA il termine è di 120 gg., fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a 60 giorni (2). Tuttavia qualora l'Amm.ne competente per la VIA rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola, l'integrazione alla struttura, entro 30 gg. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (2). Per le opere da sottoporre a VIA il procedimento si conclude nel termine di 9 mesi (3).</p>	<p>(1) G.U. 9 febbraio 2001, n.33 (2) L'originario comma 1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, DPR 7 dicembre 2000, n. 440. (3) Comma del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 così modificato dall'art. 1, DPR 7 dicembre 2000, n. 440.</p>
<p align="center">L. 340, 24 novembre 2000 (1)</p>	<p><i>Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (legge di semplificazione 1999) (2).</i></p>	<p><i>Articolo 10, c. 3.</i> Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la CdS si esprime entro 30 gg. dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (fase di scoping). <i>Articolo 11, c. 4, 5 e 10.</i> 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la CdS si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amm.ne competente si esprime in sede di CdS (...). 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 14 quater (...) si applicano alle sole Amm.ni preposte alla tutela della salute pubblica. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato (...), unitamente all'estratto della predetta VIA, nella G.U. o nel B.U.R. in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale (...). <i>Articolo 12, c. 5.</i> Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5 c. 2 lettera c-bis della legge n. 400/88 "il Presidente del Consiglio dei Ministri (...) può deferire al Consiglio dei Ministri, (...), la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti"; (...).</p>	<p>(1) G.U. 24 novembre 2000, n. 27. (2) Tale legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p align="center">L. 285, 9 ottobre 2000</p>	<p><i>Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".</i></p>	<p><i>Articolo 9, c. 2 e 5.</i> 2. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e</p>	<p>- G.U. 16 ottobre 2000, n. 242.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p> <p>5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.</p>	
<p align="center">DPCM 1 settembre 2000</p>	<p><i>Modifiche ed integrazioni del DPCM 3 settembre 1999 per l'attuazione dell'articolo 40, c. 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di VIA.</i></p>	<p>Al punto 2 dell'allegato B del DPR 12 aprile 1996 è aggiunta la lettera: 2. g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.</p>	<p>- G.U. 11 ottobre 2000, n. 238.</p>
<p align="center">Circolare Min. Amb. 3183, 14 marzo 2000</p>	<p><i>Diretta e immediata applicabilità del DPCM 3 settembre 1999 in materia di VIA regionale.</i></p>	<p>L'art. 1 del DPCM 3 settembre 1999 sembra dettare una specifica tempistica sull'applicazione ed efficacia del decreto medesimo che appare lasciare uno specifico lasso di tempo affinché le regioni provvedano ad adeguare la propria normativa.</p>	
<p align="center">DPR 554, 21 dicembre 1999 (1)</p>	<p><i>Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (2) (3).</i></p>	<p><i>Articolo 18, c. 1, lettera c).</i> Il progetto preliminare (...) è composto: (...) c) dallo studio di prefattibilità ambientale. <i>Articolo 21, c. 2.</i> Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di VIA, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello SIA (...). <i>Articolo 25, c. 2.</i> Il progetto definitivo (...) comprende: (...) f) il SIA ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale (c. 2). 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara (...), ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva VIA se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto (...). <i>Articolo 29, c. 1.</i> Lo SIA (...) è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare del SIA, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. <i>Articolo 47.</i></p>	<p>(1) G.U. 28 aprile 2000, n. 98. (2) Con Determinazione 4 settembre 2000 sono state individuate le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici. (3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare del Ministero dei lavori pubblici: Circ. 7 settembre 2000, n. 1329/400/19.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		La validazione del progetto riguarda: (...) h) l'effettuazione della VIA, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte (c. 2).	
<p align="center">D.Lgs. 490, 29 ottobre 1999</p>	<p align="center"><i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352.</i></p>	<p><i>Articolo 25, c. 2.</i> Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'Amm.ne procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente VIA negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p> <p><i>Articolo 26, c. 1 e 2.</i> 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini VIA medesima.</p> <p>2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.</p>	<p>- G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. n. 229/L.</p>
<p align="center">Decreto MATT di concerto con Min Ind., Comm., e Artigiano e Min. Sanità 471, 25 ottobre 1999</p>	<p align="center"><i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i></p>	<p><i>Articolo 10, c. 3.</i> (...).Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di VIA ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amm.ne competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di VIA.</p> <p><i>Articolo 13, c. 2, lettera c.</i> Ai fini della individuazione dei progetti (...) devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (...)</p> <p>c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di VIA.</p> <p><i>Articolo 15, c. 5.</i> Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di VIA (...), l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di VIA.</p> <p><i>Allegato 4, punto II.</i> Il progetto preliminare (...) contiene, ove previsto, lo studio per la valutazione di impatto ambientale. (...).</p>	<p>- G.U. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p><i>II. 9) Progettazione per fasi</i> Relazione tecnica descrittiva. La relazione descrittiva del progetto preliminare deve contenere almeno: (...) 22. Qualora richiesta, relazione di VIA degli interventi.</p>	
<p align="center">DPCM 3 settembre 1999</p>	<p><i>Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.</i></p>	<p>Modifiche ed integrazioni al DPR 12 aprile 1996.</p>	<p>- G.U. 27 dicembre 1999, n. 302.</p>
<p align="center">DPR 348, 2 settembre 1999</p>	<p><i>Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.</i></p>	<p><i>Articolo 1.</i> Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da <i>n</i>) ad <i>u</i>), del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal DPCM 11 febbraio 1998, sono definiti nell'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento che modifica e integra l'allegato III del DPCM 27 dicembre 1988.</p>	<p>- G.U. 12 ottobre 1999, n. 240.</p>
<p align="center">D.Lgs. 372, 4 agosto 1999</p>	<p><i>Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</i></p>	<p><i>Articolo 2, punto 8).</i> Autorità competente: la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. <i>Articolo 8, c. 1.</i> Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 10. L'autorità competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni. <i>Articolo 15, c. 1.</i> Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di VIA, si applicano le norme del presente decreto.</p>	<p>- G.U. 26 ottobre 1999, n. 252.</p>
<p align="center">Direttiva PCM 4 agosto 1999</p>	<p><i>Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta.</i></p>	<p>Direttiva in materia di applicazione della procedura di VIA alle dighe di ritenuta.</p>	<p>- G.U. 14 settembre 1999, n. 216.</p>
<p align="center">L. 136, 30 aprile 1999</p>	<p><i>Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.</i></p>	<p><i>Articolo 27.</i> 1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro (1), salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è</p>	<p>- G.U. 18 maggio 1999, n. 114, S.O.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.</p> <p>2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.</p> <p>(1) L'originario importo di lire 100 miliardi è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.</p>	
<p>D.Lgs. 79, 16 marzo 1999 (1)</p>	<p><i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</i></p>	<p><i>Articolo 8, c. 3.</i> Fermi restando quanto previsto dal D.Lgs 112/98, nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati (...) uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.</p>	<p>- G.U. 31 marzo 1999, n. 75.</p>
<p>DPR 447, 20 ottobre 1998 (1)</p>	<p><i>Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, c. 8, della legge 59/97.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 3.</i> È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112., secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.</p> <p><i>Articolo 4, c. 1 bis, 1 ter e 7.</i> 1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA il termine è di 120 giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a 60 giorni (2). 1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la VIA rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro 30 giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (2). 7. Il procedimento si conclude nel termine di 5 mesi. Per le opere da sottoporre a VIA il procedimento si conclude nel termine di 9 mesi. (...).</p> <p><i>Articolo 6, c. 1.</i> L'autocertificazione non si applica per la procedura di VIA.</p>	<p>(1) G.U. 28 dicembre 1998, n. 30. (2) L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">DPR 3 luglio 1998</p>	<p><i>Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 1 e 2.</i> 1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione delle infrastrutture interportuali di Bergamo Montello, Orte, Prato, Jesi e Frosinone, già sottoposti al Ministero dell'ambiente, devono essere conclusi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Restano fermi i termini, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardanti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti Area jonico-salentina, Bari, Catania, Cervignano, Gioia Tauro, Novara, Pontecagnano, Pescara, Termoli, Tito, Vado Ligure e Venezia.</p>	<p>-G.U. 24 settembre 1998, n. 223.</p>
<p align="center">L. 128, 24 aprile 1998 (1)</p>	<p><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) (2).</i></p>	<p><i>Articolo 21, c. 1.</i> L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale (3).</p>	<p>(1) G.U. 7 maggio 1998, n. 104, S.O. (2) In attuazione del presente comma vedi il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. (3) Modifica la lett. b) del comma 3, dell'art. 31, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.</p>
<p align="center">D.Lgs. 112, 31 marzo 1998 (1)</p>	<p><i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2).</i></p>	<p><i>Articolo 27.</i> Sono fatte salve le vigenti norme in materia di VIA in materia di insediamenti produttivi (...). <i>Articolo 35, c. 1.</i> Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 (permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma) provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia. <i>Articolo 71.</i> 1. In materia di VIA sono di competenza dello Stato: - le opere ed impianti il cui impatto investe più Regioni; - le opere ed infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; - gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto; - le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato. 2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni. 3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla</p>	<p>(1) G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. (2) Vedi anche: - L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini I), pubblicata in G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. - L. 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata in G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O. - L. 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata in G.U. 9 marzo 1999, n. 56. - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.443, pubblicato in G.U. 30 novembre, 1999, n. 281 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.	Stato alle regioni ed agli enti locali”.
DPR 11 febbraio 1998	<i>Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6.</i>	Modifiche ed integrazioni al DPCM 10 agosto 1988, n. 377.	- G.U. 27 marzo 1998, n. 72.
D.Lgs. 389, 8 novembre 1997	<i>Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.</i>	<i>Articolo 2, c. 7.</i> All'articolo 17, c. 14, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “L'approvazione produce gli effetti di cui al c. 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di VIA degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica”. <i>Articolo 7, c. 24.</i> Aggiunge, dopo il comma 6, il comma 6-bis e 6-ter all'articolo 57, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: “In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di VIA la procedura di cui all'art. 6 della Legge n. 349/86 continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'art. 1, lettera i) del DPCM n. 377/88 relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi”.	- G.U. 8 novembre 1997, n. 261.
L. 189, 1 luglio 1997	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali (1) (2).</i>	<i>Articolo 2 bis, c. 2.</i> La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di VIA.	(1) G.U. 1 luglio 1997, n. 151. (2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
L. 135, 23 maggio 1997	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.</i>	<i>Articolo 1, c. 3.</i> Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica (2). <i>Articolo 13, c. 1 e 3.</i> 1. Con DPCM (...) sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o	(1) G.U. 24 maggio 1997, n. 119. (2) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, e poi dall'art. 8, Legge 8 ottobre 1997, n. 344.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. (...).</p> <p>3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.</p>	
<p align="center">L. 127, 15 maggio 1997 (1)</p>	<p><i>Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Bassanini II) (2).</i></p>	<p><i>Articolo 17, c. 3 (sostituisce il c. 4, articolo 14, legge 241/90).</i> Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o salute dei cittadini, l'amm.ne precedente può richiedere, purché non vi sia precedente VIA, una determinazione di conclusione al Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p><i>Articolo 17, c. 7 (aggiunge l'articolo 14-quater alla legge 241/90).</i> Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA, le disposizioni di cui all'art.14, c. 4, (...) si applicano alle sole Amm.ni preposte alla tutela della salute dei cittadini (...) (c. 1).</p> <p>Per l'opera sottoposta a VIA, il provvedimento finale è pubblicato (...), unitamente all'estratto della predetta VIA, nella G.U. e su un quotidiano a diffusione nazionale (c. 2).</p>	<p>(1) G.U. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.</p> <p>(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari del Ministero per i beni culturali e ambientali: - Circ. 16 marzo 1999, n. 70/99; - Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99.</p>
<p align="center">D.Lgs. 22, 5 febbraio 1997 (1)</p>	<p><i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (2).</i></p>	<p><i>Articolo 17, c. 14.</i> I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.</p> <p>L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica (3).</p> <p><i>Articolo 27, c. 1 e 3.</i> 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8</p>	<p>(1) G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.</p> <p>(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari del Ministero dell'ambiente: - Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; - Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E; - Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; - Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E.</p> <p>(3) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.</p> <p>(4) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 novembre 1997, n.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: (...) c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale. <i>Articolo 57, c. 6 ter.</i> 6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della <i>legge 8 luglio 1986, n. 349</i> , continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i) DPCM 10 agosto 1988, n. 377, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi (4).	389.
Circ. Min. Ambiente GAB/96/15326, 8 ottobre 1996	<i>Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale.</i>	Circolare esplicativa sui principi e criteri di massima della VIA.	- G.U. 31 ottobre 1996, n. 256. Ripubblicata nella G.U. 26 novembre 1996, n. 277, dopo la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti, che ha ritenuto trattarsi di atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità.
Circ. Min. Ambiente GAB/96/15208, 7 ottobre 1996	<i>Procedure di valutazione di impatto ambientale.</i>	Circolare esplicativa sulle procedure di VIA.	- G.U. 31 ottobre 1996, n. 256. Ripubblicata nella G.U. 26 novembre 1996, n. 277, dopo la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti, che ha ritenuto trattarsi di atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità.
DPR 12 aprile 1996	<i>Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.</i>	Atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE concernente la VIA.	- G.U. 7 settembre 1996, n. 210.
DPR 354, 12 aprile 1996	<i>Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche.</i>	<i>Articolo 1, c. 1.</i> L'articolo 6, comma 7 del DPCM 27 dicembre 1988 è così modificato: "La commissione provvede altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonché per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del DPCM 10 agosto 1988, n. 377; a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le	- G.U. 8 luglio 1996, n. 158.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.	
Circ. Min. Ambiente 15 febbraio 1996	<i>Integrazioni delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990, n. 1092VIA/A.O. 13.1, del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio sui quotidiani".</i>	Circolare esplicativa concernente la pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.	- G.U. 29 febbraio 1996, n. 50.
L. 447, 26 ottobre 1995	<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico.</i>	<i>Articolo 8, c. 1.</i> I progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/86, ferme restando le prescrizioni di cui al DPCM 377/88 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.	- G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
L. 206, 31 maggio 1995	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.</i>	<i>Articolo 2-bis.</i> Il Ministro dell'ambiente sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, , al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza.	- G. U. 31 maggio 1995, n. 125.
D.Lgs. 230, 17 marzo 1995 (1)	<i>Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (2).</i>	<i>Articolo 33, c. 1.</i> Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dell'ambiente.	(1) G. U. 13 giugno 1995, n. 136, S.O. (2) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 241/00, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. A parziale deroga di quanto

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
			disposto dal presente decreto, vedi l'art. 4, Legge n. 401/00.
<p align="center">L. 640, 3 novembre 1994 (1)</p>	<p><i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991</i> (2).</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.</p>	<p>(1) G.U. 22 novembre 1994, n. 273, S.O. (2) Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione è avvenuto in data 19 gennaio 1995; di conseguenza la Convenzione stessa è entrata in vigore il 10 settembre 1997 (comunicato in G.U. 11 marzo 1998, n. 58).</p>
<p align="center">L. 584, 21 ottobre 1994</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 6.</i> L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla VIA, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti. <i>Articolo 2, lettera m.</i> Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato (...) il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti (...): m) definizione in termini rigorosi di una VIA, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;</p>	<p>- G.U. 21 ottobre 1994, n. 247.</p>
<p align="center">DPR 526, 18 aprile 1994</p>	<p><i>Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi</i> (2).</p>	<p><i>Articolo 1, c. 1.</i> Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della <i>legge 9 gennaio 1991, n. 9</i>, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della <i>legge 8 luglio 1986, n. 349</i>. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di</p>	<p>(1) G.U. 5 settembre 1994, n. 207. (2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso. <i>Articolo 2, c. 4.</i> 4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/C e III/D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.</p>	<p>la seguente circolare: - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.</p>
<p align="center">L. 146, 22 febbraio 1994</p>	<p align="center"><i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria 1993) (2).</i></p>	<p><i>Articolo 40.</i> In attesa della approvazione della legge sulla procedura di VIA, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge n. 86/89, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.</p>	<p>(1) G.U. 4 marzo 1994, n. 52, S.O. (2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29.</p>
<p align="center">L. 109, 11 febbraio 1994 (1)</p>	<p align="center"><i>Legge quadro in materia di lavori pubblici (2) (3)</i></p>	<p><i>Articolo 16, c. 1 e 4.</i> La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Il progetto definitivo consiste (...) nello studio di impatto ambientale ove previsto.</p>	<p>(1) G.U. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. (2) Vedi anche: - Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Merloni Ter), pubblicata in G.U. 4 dicembre 1998, n. 284, S.O. (3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ. 16 marzo 1999, n. 61.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 61, 21 gennaio 1994</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.</i></p>	<p>Istituzione dell'ANPA e delle ARPA/APPA. <i>Articolo 01, c. 1, lettera m):</i> Le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono (...): m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla VIA.</p>	<p>- G.U. 27 gennaio 1994, n. 21.</p>
<p align="center">L. 84, 28 gennaio 1994</p>	<p><i>Riordino della legislazione in materia portuale.</i></p>	<p><i>Articolo 5, c. 4.</i> Il piano regolatore relativo ai porti (...) è sottoposto alla procedura di VIA ed è quindi approvato dalla regione. <i>Articolo 26, c. 5.</i> Il Ministero dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministero dell'ambiente per le questioni che attengono alla VIA, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.</p>	<p>- G.U. 4 febbraio 1994, n. 28.</p>
<p align="center">L. 37, 5 gennaio 1994</p>	<p><i>Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.</i></p>	<p><i>Articolo 5, c. 1.</i> Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.</p>	<p>- G.U. 19 gennaio 1994, n. 14.</p>
<p align="center">L. 36, 5 gennaio 1994 (1)</p>	<p><i>Disposizioni in materia di risorse idriche (2)</i></p>	<p><i>Articolo 17, c. 6.</i> Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua (laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici) di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.</p>	<p>(1) G.U. 19 gennaio 1994, n. 14. (2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 17 ottobre 2001, n. GAB/2001/11559/B01.</p>
<p align="center">Delibera CIPE 7 aprile 1993</p>	<p><i>Piano quinquennale degli interporti.</i></p>	<p><i>Articolo 3.</i> I progetti preliminari degli interporti (...) devono essere corredati da: (...) f) studio di impatto ambientale.</p>	<p>- G.U. 14 maggio 1993, n. 111.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
Circ. Min. Ambiente 8840/VIA/A.O.13.1/R 1 dicembre 1992	<i>Assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei prodotti riguardanti le vie di rapida comunicazione. Art. 6 c. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successivi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri.</i>	Assoggettabilità alla procedura di VIA dei prodotti riguardanti le vie di rapida comunicazione.	- G.U. 6 maggio 1993 n. 104.
DPR 27 aprile 1992	<i>Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 349/86, per gli elettrodotti aerei esterni.</i>	Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogatorie, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, e dal DPCM 27 dicembre 1988.	- G.U. 22 agosto 1992, n. 197.
L. 220, 28 febbraio 1992	<i>Interventi per la difesa del mare.</i>	Articolo 1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri: <i>a)</i> la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose; <i>b)</i> lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale; <i>c)</i> la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera <i>a)</i> ; <i>d)</i> la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera <i>a)</i> .	- G.U. 14 marzo 1992, n. 62.
L. 212, 26 febbraio 1992	<i>Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.</i>	Articolo 2, c. 10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.	- G.U. 6 marzo 1992, n. 55.
L. 211, 26 febbraio 1992 (1)	<i>Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (2).</i>	Articolo 3. I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro: (...) <i>a)</i> essere corredati dalla progettazione definitiva, dallo studio di valutazione di impatto ambientale e dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i prevedibili proventi vari, i proventi dell'esercizio calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo nonché gli investimenti privati ed i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale.	(1) G.U. 6 marzo 1992, n. 55. (2) Vedi, anche, il D.M. 7 agosto 1993, il D.M. 22 dicembre 1993, e il D.M. 21 dicembre 1999.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
D.Lgs. 100, 27 gennaio 1992	<i>Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.</i>	<i>Articolo 6.</i> 1. Per gli impianti di produzione di biossido di titanio messi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere effettuata la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi della normativa di attuazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.	- G.U. 15 febbraio 1992, n. 38.
L. 412, 30 dicembre 1991	<i>Disposizioni in materia di finanza pubblica.</i>	<i>Articolo 3, c. 2.</i> (...) I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) dovranno essere sottoposti a VIA secondo quanto stabilito dal decreto del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.	- G.U. 31 dicembre 1991, n. 305.
DPR 460, 5 ottobre 1991	<i>Modificazioni al DPCM 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.</i>	Sostituzione della lettera d), art. 2, c. 1, del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, relativa a progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.	- G.U. 23 aprile 1992, n. 95.
Circ. Min. Ambiente 3093/1.20, 21 giugno 1991	<i>Integrazione della precedente circolare 11 agosto 1989.</i>	Individuazione degli uffici regionali competenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata per il deposito del progetto e dello SIA.	- G.U. 2 luglio 1991, n. 153.
Circ. Min. Ambiente 8 aprile 1991	<i>Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi rientranti nel programma di emergenza.</i>		
L. 9, 9 gennaio 1991	<i>Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.</i>	<i>Articolo 2, c. 1 e 3.</i> Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 349/86, ed i relativi provvedimenti di attuazione. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla VIA e da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.	- G.U. 16 gennaio 1991, n. 13.
L. 396, 15 dicembre 1990	<i>Interventi per Roma, capitale della Repubblica.</i>	<i>Articolo 4, c. 1.</i> Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da VIA alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.	- G.U. 27 dicembre 1990, n. 300.
L. 380, 29 novembre 1990	<i>Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.</i>	<i>Articolo 4, c. 6.</i> I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'articolo 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione.	- G.U. 18 dicembre 1990, n. 294.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">L. 366, 29 novembre 1990</p>	<p><i>Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.</i></p>	<p><i>Articolo 1, c. 2 e 3.</i> 2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto per il completamento ed adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso è sottoposto a VIA (...), e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna. 3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.</p>	<p>- G.U. 6 dicembre 1990, n. 285.</p>
<p align="center">L. 241, 7 agosto 1990</p>	<p><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</i></p>	<p>Introduce la CdS in materia di semplificazione dell'azione amm.va. <i>Articolo 14, c. 5.</i> 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la CdS è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA.</p>	<p>- G.U. 18 agosto 1990, n.192.</p>
<p align="center">L. 240, 4 agosto 1990 (1)</p>	<p><i>Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (2).</i></p>	<p><i>Articolo 4, c. 2.</i> Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto (3). <i>Articolo 5, c. 2.</i> 2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto (3).</p>	<p>(1) G.U. 18 agosto 1990, n. 192. (2) Il CIPET, con deliberazione 7 aprile 1993 (G.U. 14 maggio 1993, n. 111), ha approvato il piano quinquennale degli interporti (3) Per l'abrogazione delle disposizioni relative al piano quinquennale degli interporti contenute nella presente legge, vedi l'art. 24, comma 2, Legge 5 marzo 2001, n. 57.</p>
<p align="center">L. 102, 2 maggio 1990</p>	<p><i>Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.</i></p>	<p><i>Articolo 7.</i> Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino e dal piano di ricostruzione e sviluppo, la regione Lombardia predispone, unitamente alle proposte, gli SIA ad essi riferiti. Il Ministero dell'Ambiente (...) formula il giudizio di compatibilità ambientale nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al DPCM 377/88, e successive norme integrative. Si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 5, della <i>legge 8 luglio 1986, n. 349.</i></p>	<p>- G.U. 5 maggio 1990, n. 103.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
Circ. Min. Ambiente 30 marzo 1990	<i>Assoggettabilità alla procedura dello impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria, classi II, III e IV, ed, in particolare, i "Porti turistici"; art. 6, comma secondo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.</i>	Circolare esplicativa relativa alla procedura dell'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti turistici.	- G.U. 13 aprile 1990, n. 87.
Circ. Min. Ambiente 1092/VIA/A.0.13.1 23 febbraio 1990 (1)	<i>Integrazione della circolare 11/08/89 del Ministero dell'ambiente, concernente: Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, Legge 349/86; modalità dell'annuncio su quotidiani (2).</i>	Specificazione dell'ufficio regionale competente delle Regione Calabria per il deposito del progetto e dello SIA.	(1) G.U. 30 marzo 1990, n. 75. (2) La presente circolare e quella 11 agosto 1989 sono state integrate dalla circolare 15 febbraio 1996
Circ. Min. Ambiente 11 agosto 1989	<i>Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6, Legge 349/86; modalità dell'annuncio su quotidiani.</i>	Circolare esplicativa in materia di pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.	- G.U. 29 agosto 1989 n. 201.
DPCM 27 dicembre 1988 (1)	<i>Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (2).</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Finalità; - Documentazione degli studi di impatto; - Quadro di riferimento programmatico; - Quadro di riferimento progettuale; - Quadro di riferimento ambientale; - Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale; - Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi; - Disposizioni attuative del DPCM 377/88; - Entrata in vigore; - All. I Componenti e fattori ambientali; - All. II Caratteristiche ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali; - All. III Categorie di opere; - All. IV Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (3) 	(1) G.U. 5 gennaio 1989, n. 4. (2) Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 è cessata l'applicabilità del D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, richiamato dall'art. 8 della legge 9 novembre 1988, n. 475 (3) Per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'allegato IV, vedi l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2002, n. 7.
Decreto Min. Ambiente 2 novembre 1988	<i>Organizzazione interna e procedure operative della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale..</i>	La Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risanamento ambientale», di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel rispetto della propria autonomia tecnica svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente. Linee della commissione; coordinatore; responsabilità di linea; comitato di coordinamento; doveri dei membri della Commissione;istruttoria e valutazione.	- G.U. 20 febbraio 1989, n. 42.

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
<p align="center">DPCM 377, 10 agosto 1988 (1)</p>	<p><i>Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (2)</i></p>	<p>Elenco delle categorie di opere sottoposte a VIA; norme tecniche sulla comunicazione dei progetti; vigilanza; pubblicità; istruttoria.</p>	<p>(1) G.U. 31 agosto 1988, n. 204. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: <i>Ministero dell'ambiente:</i> - Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; <i>Ministero dell'ambiente:</i> - Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326.</p>
<p align="center">L. 67, 11 marzo 1988</p>	<p><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).</i></p>	<p><i>Articolo 18, c. 5.</i> 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. (...)</p>	<p>- G.U. 14 marzo 1988, n. 61, S.O. 130.</p>
<p align="center">L. 349, 8 luglio 1986 (1)</p>	<p><i>Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (2).</i></p>	<p><i>Articolo 6.</i> 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee .</p>	<p>(1) G.U. 15 luglio 1986, n. 162, S.O. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: <i>Ministero delle finanze:</i> - Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; <i>Ministero per i beni culturali e ambientali:</i> - Circ. 29 novembre 1996, n.</p>

PRINCIPALI DISPOSITIVI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI VIA

DISPOSITIVI LEGISLATIVI NAZIONALI

NORMATIVA	RUBRICA	ESTRATTO DELL'ARTICOLO E/O ARGOMENTO DI RIFERIMENTO	G. U. REPUBBLICA ITALIANA
		<p>3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.</p> <p>5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.</p> <p>6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.</p> <p>7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.</p> <p>8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.</p>	<p>142; Ministero per la pubblica istruzione: - Circ. 17 dicembre 1996, n. 752; Ministero dell'ambiente: - Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; - Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; - Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326.</p>